



COMUNE DI PESARO
SERVIZIO QUALITÀ AMBIENTE - DIRIGENTE

Ordinanza N° 1039

Oggetto: **CLASSIFICAZIONE E STATO QUALITATIVO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE :
OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 116/08.**

Vista la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente *“la gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE”* e la relativa normativa italiana di recepimento costituita da:

- D. Lgs n.116/08 concernente la gestione della qualità delle acque di balneazione;
- D.M. 97 del 30 marzo 2010 sulla Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n. 116/08;

Dato atto che:

- la Regione Marche cui spetta, ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato, l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento per il monitoraggio della qualità delle acque, ha definito con Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 ed individuato all'interno del Comune di Pesaro anche con apposita cartografica scaricabile dal sito web della Regione Marche (<http://www.regione.marche.it/Default.aspx?TabId=822>) le seguenti acque di balneazione:

DENOMINAZIONE ACQUA BALNEAZIONE	ACQUA	ACQUA BALNEAZIONE
VALLE PARADISO	COSTIERA	IT011041044001
ZONA CASTEL DI MEZZO	COSTIERA	IT011041044002
FIORENZUOLA STRADA A MARE	COSTIERA	IT011041044003
ZONA CAMPING PANORAMA	COSTIERA	IT011041044021
CROCE	COSTIERA	IT011041044004
ZONA SANTA MARINA	COSTIERA	IT011041044022
50 M NORD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	COSTIERA	IT011041044024
50 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	COSTIERA	IT011041044005
150 M SUD TRATTO A MARE VIALE VARSAVIA	COSTIERA	IT011041044006
VIA PARIGI N. CIVICO 8	COSTIERA	IT011041044007
VIALE BERNA	COSTIERA	IT011041044008
COLONIA PP TT	COSTIERA	IT011041044009
HOTEL CRUISER	COSTIERA	IT011041044010
30 M NORD MOLETTO	COSTIERA	IT011041044011
30 M SUD MOLETTO	COSTIERA	IT011041044012
VIALE VACCAI	COSTIERA	IT011041044013



PIAZZALE TRIESTE	COSTIERA	IT011041044014
30 M NORD TORRENTE GENICA	COSTIERA	IT011041044015
30 M SUD TORRENTE GENICA	COSTIERA	IT011041044016
COLONIA GIOVENTU' ITALIANA	COSTIERA	IT011041044017
SOTTOPASSO FF.SS. AL KM 240,270 SS. 16	COSTIERA	IT011041044023
SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 240,9 SS. 16	COSTIERA	IT011041044018
SOPRAPASSO FF.SS. AL KM 242,8 SS.16	COSTIERA	IT011041044019
30 M NORD FOSSO SEJORE	COSTIERA	IT011041044020

- la Regione Marche individua annualmente, con apposito decreto, le acque marine idonee e non idonee alla balneazione, recepite poi dai singoli Comuni all'inizio di ogni stagione balneare con specifica ordinanza;

Verificato che, sempre come previsto dal D.Lgs. 116/08, ciascuna acqua di balneazione sopra riportata è identificata con un "profilo" a se stante, intendendo con il termine "profilo" l'insieme di informazioni necessarie a descrivere l'acqua di balneazione (caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua, descrizione generale dell'area e del relativo punto di monitoraggio, classificazione delle acque [eccellente, buona, sufficiente, scarsa] eventuale presenza di pregressi inquinamenti di breve durata che hanno interessato la zona, presenza di infrastrutture e servizi);

Dato atto che il D.Lgs. 116/08 pone grossa enfasi sugli adempimenti informativi per proteggere la salute umana dai rischi derivanti la scarsa qualità delle acque di balneazione e in particolare all'art. 15 pone in capo ai Comuni l'obbligo di assicurare lungo la fascia costiera di competenza comunale "in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione" la descrizione aggiornata di ciascuna acqua di balneazione basata sul "profilo" della stessa;

Vista la descrizione delle acque di balneazione effettuata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) per conto della Regione Marche, disponibile presso il sito web www.pesaroambiente.it alla voce Prevenzione Inquinamento / Acqua / Balneazione (<http://www.pesaroambiente.it/index.php?id=13945>);

Valutato che tale descrizione di ciascuna acqua di balneazione è da considerarsi informazione ufficiale ai fini della apposizione di idonea segnaletica da apporre lungo la fascia costiera secondo il criterio delle acque di balneazione sopra riportate;

Verificato che le informazioni su ciascuna acqua di balneazione (la classificazione e lo stato qualitativo delle acque) vengono aggiornate annualmente alla luce dell'esito dei campionamenti della stagione balneare precedente, è necessario in ogni stagione balneare esporre "in un'ubicazione



facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione” la descrizione di ciascuna acqua di balneazione con il “profilo” aggiornato della stessa;

Dato atto che lungo la fascia costiera insistono i concessionari di strutture balneari ed antistanti ad essi insistono le singole acque di balneazione;

Visto che all'interno delle strutture balneari sono presenti bacheche informative, nonché postazioni (torrette con bagnino) per la sicurezza balneare e che tali strutture - in quanto posizionate “in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione” - se provviste delle informazioni sul profilo di acqua di balneazione possono efficacemente garantire l'informazione al pubblico di cui all'art. 15 del D.Lgs. 116/08;

Considerato che analogo obbligo sarà assicurato dal Comune di Pesaro per le acque di balneazione antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti;

†

Visti il D.P.R. n. 470/1982, [la](#) L. n. 185/1993, [il](#) D.Lgs. n. 152/1999, [la](#) L. n. 362/1999, [la](#) L. n. 422/2000, [la](#) L. n. 140/2002, [la](#) L. n. 121/2003, [la](#) L. n. 192/2004, [il](#) D.Lgs. n. 94/2007, [il](#) D.Lgs. n. 116/2008, [D. M. n. 97 del 30 marzo 2010](#);

Visto inoltre l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) emanato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Ordina

1. ai concessionari delle strutture balneari di posizionare presso le bacheche informative o/e sulle postazioni (torrette con bagnino), cioè “in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione”, la descrizione delle acque di balneazione antistanti le proprie concessioni balneari rinvenibili presso il sito web www.pesaroambiente.it alla voce Prevenzione Inquinamento / Acqua / Balneazione (<http://www.pesaroambiente.it/index.php?id=13945>);

Ordina altresì

2. ai concessionari delle strutture balneari - in virtù del fatto che le informazioni su ciascuna acqua di balneazione (la classificazione e lo stato qualitativo delle acque) sono aggiornate annualmente da parte della Regione Marche e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) alla luce dell'esito dei campionamenti della stagione balneare precedente - di



pubblicizzare in ogni stagione balneare, la descrizione di ciascuna acqua di balneazione con il “profilo” aggiornato della stessa sempre scaricabile dal sito web sopra richiamato;

La pubblicità della presente ordinanza verrà assicurata mediante:

- Affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pesaro;
- Trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessati (ASUR z.t.1 di Pesaro, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica; ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro; Capitaneria di Porto di Pesaro; Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino; Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche, PO Qualità, Tutela e Risanamento delle Acque; Ministero della Salute (Roma); Ministero dell'Ambiente (Roma); U.O. Attività Economiche (sede); Servizio Nuove Opere (sede); Servizio Manutenzione (sede); Servizio Pianificazione Urbanistica (sede); Servizio Patrimonio (sede); Servizio Relazioni di Governance-Albo Pretorio on line (sede); Servizio Polizia Municipale (sede); Ufficio stampa (sede);
- Inserimento nella pagine “ordinanze” del sito istituzionale;
- Invio a concessionari di strutture balneari e relative associazioni di settore, con l'obbligo di esporre la cartellonistica sopra richiamata lungo la spiaggia “in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione”.

Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza dell'ottemperanza alla presente ordinanza.

In caso di inosservanza della presente ordinanza verrà applicata – ai sensi del “*Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti*” - la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Servizio Polizia Municipale eventuali scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Servizio.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune) al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (ai sensi della D.lgs 2 luglio 2010 n.104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).



Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n° 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Servizio Qualità Ambiente Mobilità e il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Leggio.

**SERVIZIO QUALITÀ AMBIENTE - DIRIGENTE
MORETTI MAURO**

1407226